

Sentenza della Corte Costituzionale n. 180/2015

Materia: tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, ordinamento civile.

Parametri invocati: artt. 97 e 117, primo e secondo comma, lettere l) ed s), della Costituzione.

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale.

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri.

Oggetto: articoli 42, commi 4 e 5, e 51, comma 4, della legge della Regione Basilicata 18 agosto 2014, n. 26 (Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 e del bilancio pluriennale 2014-2016).

Esito: illegittimità costituzionale.

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli articoli 42, commi 4 e 5, e 51, comma 4, della legge della Regione Basilicata 18 agosto 2014, n. 26 (Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 e del bilancio pluriennale 2014-2016), in riferimento agli articoli 97 e 117, primo e secondo comma, lettere l) ed s), della Costituzione. Secondo il Presidente del Consiglio dei ministri, l'articolo 42, commi 4 e 5, della l.r. 26/2014 - rinviando al 31 dicembre 2015 l'entrata in vigore dell'obbligo di collocare in discarica esclusivamente rifiuti trattati e consentendo il conferimento, sino a tale data, di rifiuti urbani che abbiano subito un trattamento parziale, senza che sia specificato in cosa debba consistere tale trattamento – sarebbe in contrasto con gli articoli 7 e 17 del d.lgs. 36/2003, con conseguente lesione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente, cui deve essere ricondotta la disciplina della gestione dei rifiuti. Le stesse disposizioni sarebbero, inoltre, in contrasto sia con i principi dettati dalla direttiva 26 aprile 1999, n. 1999/31/CE sulle discariche di rifiuti, sia con le indicazioni fornite a tal proposito dalla Corte di giustizia. Ad avviso della Corte, la questione è fondata in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettera s), Cost. Secondo l'orientamento costante della Corte, infatti, la disciplina dei rifiuti è riconducibile alla materia tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, di competenza esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera s), Cost., anche se interferisce con altri interessi e competenze, di modo che deve intendersi riservato allo Stato il potere di fissare livelli di tutela uniforme sull'intero territorio nazionale, ferma restando la competenza delle Regioni alla cura di interessi funzionalmente collegati con quelli propriamente ambientali (cfr. sent. n. 67 del 2014, n. 285 del 2013, n. 54 del 2012, n. 244 del 2011, n. 225 e n. 164 del 2009 e n. 437 del 2008). Pertanto, la disciplina statale *costituisce, anche in attuazione degli obblighi comunitari, un livello di tutela uniforme e si impone sull'intero territorio nazionale, come un limite alla disciplina che le Regioni e le Province autonome dettano in altre materie di loro competenza, per evitare che esse derogino al livello di tutela ambientale stabilito dallo Stato, ovvero lo peggiorino* (sentenze n. 378 del 2007, n. 62 del 2008, n. 314 del 2009, e n. 58 del 2015). Nella specie, il d.lgs. 36/2003 ha recepito la direttiva n. 1999/31/CE in vista del più generale obiettivo di *assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci*. In tale decreto, oltre a stabilirsi nell'articolo 7, in linea con la direttiva, che *i rifiuti possono essere collocati in discarica solo dopo trattamento*, si è anche disposto che *[l]e discariche già*

autorizzate alla data di entrata in vigore del presente decreto possono continuare a ricevere, fino al 16 luglio 2005, i rifiuti per cui sono state autorizzate» (art. 17, comma 1). Tale termine è stato poi prorogato varie volte e da ultimo individuato al 31 dicembre 2009. Sul punto l'articolo 42, commi 4 e 5, della l.r. Basilicata 26/2014 consente, ora e fino al 31 luglio 2015, *nelle more della realizzazione, adeguamento e/o messa in esercizio dell'impiantistica di trattamento programmata*, lo smaltimento, presso le discariche in precedenza autorizzate e in esercizio, dei rifiuti solidi urbani non pericolosi, *previo trattamento parziale degli stessi*, senza peraltro spiegare cosa debba intendersi per trattamento parziale. Tale articolo - consentendo la prosecuzione del conferimento in discarica di rifiuti non trattati (non ricompresi fra quelli per i quali il vincolo è espressamente escluso dal d.lgs. 36/2003 in attuazione della direttiva 1999/31/CE) ben oltre il termine previsto dalla legge statale - detta una disciplina *ad hoc* a distanza di quasi cinque anni dalla scadenza del termine e dopo circa undici anni dall'originaria previsione del relativo adeguamento. Pertanto, la Corte costituzionale dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 42, commi 4 e 5, in esame per invasione della sfera di competenza statale in materia di tutela dell'ambiente e riduzione del livello di tutela garantito dallo Stato.

In secondo luogo, il ricorrente censura l'articolo 51, comma 4, della l.r. 26/2014, nella parte in cui, inserendo il comma 9bis all'articolo 2 della l.r. Basilicata n. 31/2010, prevede la possibilità di attribuire - nelle more dell'espletamento dei concorsi pubblici per l'accesso alla qualifica dirigenziale e, comunque, per non oltre due anni - le funzioni dirigenziali a dipendenti a tempo indeterminato di ruolo dell'amministrazione regionale appartenenti alla categoria D3 giuridico del comparto Regioni-Enti locali in possesso dei requisiti per l'accesso alla qualifica dirigenziale, previo espletamento di apposite procedure selettive, disponendo, altresì, che al dipendente incaricato spetti, per la durata dell'attribuzione delle funzioni, il trattamento tabellare già in godimento e il trattamento accessorio del personale con qualifica dirigenziale. Tale disposizione, ad avviso del ricorrente, violerebbe gli articoli 97 e 117, secondo comma, lettera l), Cost., che riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato la materia dell'ordinamento civile, cui devono essere ricondotte tutte le regole inerenti al rapporto di lavoro. Secondo la Corte, la questione di legittimità costituzionale è fondata. La norma impugnata, infatti, regola una fattispecie che, incidendo sull'assegnazione del personale ad altre mansioni e comunque sull'inquadramento professionale dello stesso, con effetti sul trattamento retributivo, tocca inevitabilmente aspetti che attengono allo svolgimento del rapporto di lavoro, da ricondursi alla materia dell'ordinamento civile, di competenza esclusiva statale.